

COORDINAMENTO NAZIONALE PROVINCE MONTANE

AUDIZIONE PRESSO LA
**COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

ROMA
23.11.2010

DDL S. 2259

“Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati”

Obiettivo dell'intervento è rappresentare in maniera sintetica, le valutazioni di questo coordinamento in merito al testo del DDL 2259 *"Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati"* con particolare attenzione agli aspetti legati alla "governance" dei territori montani.

Pur condividendo le finalità e i principi generali del DDL 2259, volti a perseguire una semplificazione dell'assetto istituzionale ed un miglioramento complessivo dell'efficienza e dell'efficacia della pubblica amministrazione, insieme ad una riduzione significativa dei costi associati, riteniamo che l'impianto complessivo del progetto di riforma, presenti almeno due aree di intervento che andrebbero meglio e più adeguatamente indirizzate.

La prima di tali aree è riconducibile alle limitazioni del progetto di riforma subentrate in sede di esame dello stesso presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera, mentre la seconda è legata al non adeguato recepimento in alcuni passaggi fondamentali del progetto di riforma, delle disposizioni di cui all'art.44 della Costituzione circa le peculiarità dei territori montani.

Con riferimento al primo punto, la soppressione, con specifico emendamento del relatore e presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati On. Donato Bruno, nell'ultima seduta di esame, dell'intero ex articolo 14 *"Razionalizzazione delle Province"* del DDL 3118, introduce un vulnus strutturale dell'intero progetto di riforma che è stato di fatto amputato di una sua fase fondamentale, quella cioè della riorganizzazione dell'assetto istituzionale dello Stato a livello locale, a valle delle modifiche introdotte a livello funzionale, amministrativo ed organizzativo dallo stesso DDL. I principi e soprattutto le finalità di tale articolo, stante le modalità della sua soppressione, non sono state recepite, integrate o assorbite, anche solo parzialmente, da altre parti del testo.

Tale articolo avrebbe potuto costituire, adeguatamente ampliato e potenziato nelle sue finalità, un elemento strategico nell'ambito dell'intero quadro di riordino istituzionale, oltre che per garantirne compiutezza, equilibrio ed armonia, anche per:

- dare piena effettività agli obiettivi di attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione in tema di individuazione ed allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;
- consentire l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, (modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);
- garantire la piena sostenibilità del federalismo fiscale.

Quello della revisione su scala nazionale delle circoscrizioni provinciali nel contesto del più ampio progetto di riforma istituzionale dello Stato, è un passaggio d'altronde previsto in tutte le proposte di riforma formulate da esponenti di entrambi gli schieramenti politici sia nelle passate legislature, sia anche nella corrente, in DDL presentati tanto alla Camera (C. 2062 e C.736) tanto al Senato, come è il caso, fra gli altri, del DDL S. 1208 a firma della Senatrice Bastico (art. 11 *"Delega per la revisione delle circoscrizioni delle province"*).

Convinti che il criterio di organicità e coerenza costituisca uno degli elementi essenziali ed imprescindibili per la definizione ed attuazione di un corretto, efficace e sostenibile progetto di riforma, riteniamo assolutamente necessario reintrodurre la previsione di una iniziativa volta ad operare una razionalizzazione delle attuali circoscrizioni provinciali, basata su un processo di revisione, su scala nazionale, delle stesse, con lo scopo di consentire una ri-articolazione dell'apparato amministrativo pubblico dello Stato che faccia riferimento ad ambiti territoriali realmente omogenei, dimensionati in modo differenziato, in rapporto ai differenti contesti socio-economici considerati, caratterizzati dall'esistenza di forti rapporti interni di carattere sociale, economico e culturale, da una forte integrazione ed omogeneità del tessuto economico e produttivo, e da una piena condivisione degli obiettivi e delle strategie di sviluppo e di crescita territoriale, oltre che da parametri dimensionali, demografici e strutturali, in modo da

consentire una efficace programmazione dello sviluppo territoriale e di favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale.

La seconda delle aree di miglioramento individuate, in realtà strettamente collegata alla prima, deriva dalla constatazione che sebbene alcuni dei principi delineati nel DDL 2259, riguardanti o applicabili ai territori montani, risultano certamente condivisibili (come quelli espressi negli artt. 8 e 16), pure riteniamo che nel testo del DDL, non solo non si tiene debitamente conto delle specificità e delle particolari esigenze delle aree montane in rapporto al processo di riassetto dell'amministrazione pubblica a livello locale, come pure auspicabile sulla base delle previsioni di cui all'art. 44, secondo comma, della Costituzione Italiana o dell'art. 174 del Trattato di Lisbona (ratificato il 1° Dicembre 2009, e che individua nelle aree montane, aree "che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici" caratterizzate da sovraccosti strutturali permanenti di cui pure si dovrebbe tener conto, anche in relazione all'introduzione del federalismo fiscale nella determinazione dei costi dei servizi rispetto ai cosiddetti costi standard), ma che si stia ancora una volta delineando un approccio complessivo incentrato su quelle logiche assistenzialiste e centraliste che hanno caratterizzato le politiche per la montagna degli ultimi 60 anni.

Di fatto, la montagna italiana viene unicamente ridotta ad un insieme disomogeneo e disarticolato di singoli comuni montani o al più di circoscritte unioni di comuni montani, ma manca completamente la considerazione di quei sistemi montani articolati, strutturati ed omogenei, anche a causa dell'assenza di una loro definizione ed individuazione a livello legislativo. Lo sviluppo e la valorizzazione della montagna non possono essere perseguiti dai singoli piccoli comuni montani, a causa della sostanziale inadeguatezza delle risorse umane, tecniche e finanziarie a loro disposizione per realizzare una politica che abbracci tutti i settori dello sviluppo. È necessaria una strategia globale e coordinata di interventi ad opera di un ente sovraordinato che si configuri come reale soggetto di governo di tali realtà montane.

Senza una visione corretta e completa di quello che è l'intero contesto sociale, economico e territoriale della montagna italiana, si va a vanificare una opportunità storica per un armonico, equilibrato ed efficace riassetto istituzionale ed amministrativo del Paese, creando di fatto le premesse per dover necessariamente intervenire, successivamente, sulle numerose problematiche che riguardano i territori montani, che non interessano solo ed esclusivamente tali realtà ma investono con ricadute e riflessi negativi l'intero sistema Paese. Anziché quindi intervenire in forma organica e strutturata come sarebbe necessario e possibile nell'ambito del processo di riforma prospettato, si andrebbero a determinare le condizioni per dover intervenire con sequenze di mini-interventi successivi a margine, volti a gestire il "non gestito" ed a far fronte a scenari di "provocata emergenza".

Quando si parla di montagna è importante - e lo è tanto più quando si parla di montagna in relazione ad una riforma dell'architettura e dell'assetto amministrativo dello Stato - definire con chiarezza il "concetto" di montanità; con riferimento a tale punto, sulla base di un'analisi della legislazione e degli studi di settore prodotti a partire dal 1952 - anno della prima legge per i territori montani "Provvedimenti a favore dei territori montani" e della prima e tuttora unica definizione di comune montano - riconosciamo senz'altro come più valida ed attuale, l'ipotesi di classificazione dei territori montani elaborata dall'EIM (Ente Italiano per la Montagna), basata su aggiornati criteri scientifici che individua come montani, i comuni situati per il 70% della loro superficie al di sopra dei 500 m di altitudine sul livello del mare (M1), ovvero i comuni che abbiano almeno il 40% della loro superficie al di sopra dei 500 m di altitudine sul livello del mare e nei quali il 30% del territorio presenti una pendenza superiore al 20% (M2); nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine è di 600 metri.

La definizione di tale concetto, attraverso cui individuare correttamente i cosiddetti "comuni montani" nell'ambito della riconosciuta complessità e diversità (a livello infrastrutturale, socio-economico, demografico, ...) della montagna italiana, costituisce il passaggio essenziale per arrivare alla introduzione e definizione del concetto di "Provincia Montana", basato a sua volta su precisi parametri relativi all'indice di montanità, all'estensione territoriale, alla popolazione interessata, alla distribuzione e numero delle municipalità

ricomprese, al livello di integrazione del tessuto economico e produttivo, nonché alla omogeneità sociale e culturale del territorio considerato.

La necessità di individuare e riconoscere, a livello legislativo tali realtà, deriva dal fatto che contesti territoriali montani, caratterizzati da elevata complessità ed articolazione interna, necessitano di un appropriato livello di "governance" attraverso cui poter sviluppare un'azione strutturata, integrata, continua e sostenibile, finalizzata alla valorizzazione delle risorse territoriali ed a cogliere quelle opportunità e potenzialità di sviluppo di cui sono portatori, e che concretamente contribuisca a superare quella visione della montagna che la connota unicamente come "territorio svantaggiato", incapace di progettare ed attuare autonome politiche di coordinamento e coesione territoriale e di sviluppo sociale ed economico.

Il punto fondamentale che si vuole rimarcare è che, mentre le esigenze di piccole e circoscritte realtà montane possono trovare risposta in una determinata tipologia di interventi - quali la introduzione di forme associative obbligatorie per municipalità al di sotto di dimensioni demografiche e territoriali minime o l'adozione di sistemi di perequazione volti a tutelare chi vive e lavora in montagna -, per contesti territoriali montani caratterizzati da quella complessità richiamata in precedenza, tali interventi non risultano essere del tutto adeguati o comunque sufficienti. Una politica efficace per questo tipo di realtà, si realizza solo assegnando ad esse reale autonomia decisionale, finanziaria, politica ed amministrativa, con la previsione ed istituzione di un ente che abbia piena autonomia di governo e di rappresentanza istituzionale del territorio, in piena aderenza non solo alle disposizioni dell'art.44 della Costituzione ma anche al principio fondamentale di autonomia di cui all'art. 5 della stessa.

La previsione di un tale ente è basata sulla convinzione che in termini di adeguatezza, funzioni e competenze, esso sia in grado di fornire le risposte alle particolari esigenze di governo di tali realtà montane, meglio di quanto possano farlo Comunità Montane, Consorzi e/o Agenzie varie, in forza oltre che delle funzioni proprie, dei specifici compiti di programmazione, di coordinamento territoriale, di gestione/erogazione di servizi a "rete" e di governo di "area vasta", che non potrebbero essere svolti in maniera altrettanto efficiente ed al minor costo per la collettività né dai singoli Comuni né dalla Regione né appunto dagli altri enti intermedi citati precedentemente. Ciò in pieno accordo ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, applicabili in tema di riordino di funzioni e competenze, che vede i Comuni come enti di prossimità a cui assegnare la maggioranza delle funzioni amministrative relative ai servizi alla persona, mentre alle Province enti di area vasta a cui ricondurre le funzioni amministrative, di programmazione e di coordinamento territoriale che non possono essere svolte efficacemente a livello comunale.

Affinché l'azione di tali Province Montane sia ancora più efficace, si ritiene anzi essenziale prevedere l'eliminazione delle numerose sovrapposizioni di ruoli e competenze tra i diversi livelli di governo locale, facendo in modo che su un medesimo territorio si configuri, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 97 e 118 della Costituzione, un solo livello, plurifunzionale, per l'esercizio associato delle funzioni che i comuni non sono in grado di svolgere singolarmente, attraverso la soppressione di tutti gli altri enti intermedi (Comunità Montane, Consorzi di Bonifica, Bacini Imbriferi Montani, ...) fra Comuni e Regione che insistono sul medesimo territorio, ed il conferimento delle loro funzioni alla Provincia Montana.

Tale specifico intervento di razionalizzazione e semplificazione, ispirato alla logica più generale di ricondurre in capo ai livelli istituzionali di cui all'art.114 della Costituzione, funzioni e competenze oggi disperse fra una miriade di altri soggetti, oltre a comportare una riduzione dei costi della pubblica amministrazione, va ad eliminare quegli elementi di debolezza insiti nell'attuale articolazione autonomistica dello Stato, determinati da una proliferazione non controllata di enti ed organismi intermedi che oltre a creare una «congestione» istituzionale sui singoli territori, con ampie aree di sovrapposizione di ruoli e responsabilità, inducono una inefficienza nell'uso delle risorse pubbliche che risulta particolarmente critica per territori montani, per i quali tali risorse sono già di per sé limitate.

Gli interventi legislativi per la montagna italiana sono stati finora caratterizzati, anche dopo la legge n. 97 del 1994, da logiche assistenzialiste e settoriali incapaci di garantire

efficaci e sostenibili risposte alle problematiche che riguardano tali aree ed a sostenere azioni sistemiche di sviluppo, determinando al contrario una significativa dispersione di risorse economiche (spesa pubblica) ed umane.

Noi riteniamo che oggi la montagna italiana abbia bisogno di un progetto complessivo, coerente ed innovativo che, in piena sintonia con l'impianto federalista del progetto di riforma, preveda un effettivo trasferimento di poteri fiscali, amministrativi e decisionali ai territori montani e di un modello di autogoverno capace di valorizzarne le potenzialità economiche. Modello di autogoverno, che non può certo basarsi sul conferimento di funzioni non proprie ai singoli comuni montani, con il rischio di innescare pericolosi processi di autarchia, ma ad un ente, la Provincia Montana appunto, in grado di sviluppare concretamente ed efficacemente un'azione di governo di area vasta e di coordinamento generale del territorio - che nei territori caratterizzati da elevata polverizzazione delle municipalità è una evidente manifestazione del principio di sussidiarietà. - e di contrapporsi a posizioni assistenzialiste e centraliste, promuovendo al contrario un più attivo ruolo delle amministrazioni locali nei processi di autopropulsione e di crescita dei propri territori.

Ribadiamo quindi la necessità che per aree territoriali montane strutturate e complesse che potrebbero essere in grado di programmare e coordinare autonomamente progetti e politiche di sviluppo sostenibile, si arrivi ad un nuovo modello di "governance" locale, basato su un unico ente (Provincia Montana) intermedio fra Comuni e Regione, con funzioni e competenze forti e potenziate e che nel quadro del federalismo fiscale, possa contare su risorse certe, stabili e durature, come condizione indispensabile per garantirne la sostenibilità sia in termini generali, sia in rapporto alle logiche di sua attuazione per contesti territoriali montani come delineate agli artt. 11 (Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane), 13 (Principi e criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali), 16 (Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione) e 22 (Perequazione infrastrutturale) della Legge sul Federalismo Fiscale, in cui vengono espressamente richiamati i principi di adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali.

Al fine di recepire le indicazioni e i principi esposti, e perseguire gli obiettivi illustrati precedentemente, riconducibili sostanzialmente alla previsione delle Province Montane ed all'ampliamento del processo di revisione delle circoscrizioni provinciali, è stata formulata una proposta emendativa al DDL 2259, basate sulla re-introduzione dell'ex art.14 presente nel testo originario del provvedimento, adeguatamente ampliato nelle sue finalità relative alla razionalizzazione delle circoscrizioni provinciali e integrato con i concetti volti ad introdurre riferimenti utili alla individuazione di appropriate, efficaci ed efficienti forme di "governo" dei territori montani, che, all'interno di una corretta visione autonomista e federalista di riforma dello Stato, siano, per rappresentatività ed autorevolezza, in grado di garantire per tali territori la:

- sostenibilità istituzionale del federalismo fiscale;
- riduzione dei costi dell'apparato amministrativo pubblico a livello locale;
- programmazione, progettazione, coordinamento e realizzazione degli interventi di sviluppo socio-economico ed infrastrutturale;
- valorizzazione delle risorse umane, ambientali, sociali e professionali;
- reale capacità di svolgere le funzioni di pianificazione e di governo di "area vasta";
- efficiente erogazione dei servizi pubblici a rete.

EMENDAMENTI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15 bis.

(Delega al Governo in materia di razionalizzazione delle Province)

1. Ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali conseguenti alla definizione e all'attribuzione delle funzioni fondamentali e delle funzioni amministrative agli enti locali di cui agli articoli 2, 3 e 4, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per i rapporti con le regioni, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa iniziativa dei comuni, sentite le province e la regione interessate, uno o più decreti legislativi per la revisione, su scala nazionale, delle circoscrizioni provinciali.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) previsione che il territorio di ciascuna provincia abbia un'estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta ed una efficace programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale, tenendo debitamente conto delle peculiarità dei territori montani ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione;
 - b) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente;
 - c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;
 - d) conseguente revisione degli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello Stato;
 - e) previsione, in conformità all'articolo 133 della Costituzione, dell'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, nonché del parere della provincia o delle province interessate e della regione;
 - f) previsione, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 97 e 118 della Costituzione e delle disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18, che la istituzione di nuove province, comporti la contestuale soppressione di tutti gli altri enti, agenzie od organismi, comunque denominati, intermedi fra Comuni e Regione, in modo che per tali territori la provincia si configuri come il solo livello, plurifunzionale, volto a garantire l'esercizio associato delle funzioni che i singoli comuni non sono in grado di svolgere singolarmente;
 - g) la istituzione di nuove province non comporta l'obbligo di istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;
 - h) la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 300.000 abitanti, il numero dei comuni non deve essere inferiore a 20;
 - i) per circoscrizioni provinciali montane, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 120.000 abitanti, il numero dei comuni non deve essere inferiore a 30, l'estensione territoriale deve risultare pari o superiore a 1.500 kmq;
 - j) individuazione di una disciplina transitoria che assicuri la continuità dell'azione amministrativa e dei servizi ai cittadini in caso di soppressione, istituzione o revisione di circoscrizione provinciale;
 - k) Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, lettera f), con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni già svolte dagli enti soppressi ai sensi del presente comma, lettera c), sono conferite alla provincia, che succede agli enti soppressi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.
3. Nell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera i), si applicano i seguenti criteri::

- a) Sono considerate montane, le circoscrizioni provinciali in cui almeno il 90% dei comuni ricompresi, rappresentativi di almeno il 50% della popolazione residente, siano considerati comuni montani;
- b) Sono considerati comuni montani, i comuni in cui almeno il 70 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 500 metri di altitudine sopra il livello del mare, ovvero i comuni che abbiano almeno il 40 per cento della loro superficie al di sopra dei 500 metri di altitudine sopra il livello del mare e nei quali il 30 per cento del territorio presenti una pendenza superiore al 20 per cento. Nelle regioni alpine, il limite minimo di altitudine è di 600 metri.

4. Gli schemi di decreto di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione, anche in ordine alla sussistenza delle condizioni e dei requisiti della proposta di revisione delle circoscrizioni provinciali, dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1.1 - Al comma 1, dopo le parole: «La presente legge, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, individua e trasferisce funzioni amministrative» *inserire le seguenti:* « e disciplina il procedimento per la razionalizzazione delle circoscrizioni provinciali, sulla base di parametri oggettivi, tenendo conto delle peculiarità dei territori montani ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione».

Art. 3

(Funzioni fondamentali delle Province)

3.1 - Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. Per circoscrizioni provinciali montane, alle funzioni di cui al comma 1, vanno aggiunte le funzioni ed attribuzioni seguenti:

- a) funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione Europea o dalle leggi statali e regionali;
- b) opere di prevenzione e di pronto intervento per calamità pubbliche di competenza dei servizi forestali;
- c) demanio idrico e polizia idraulica relativamente ai corsi d'acqua di tutte le categorie;
- d) utilizzazione delle acque pubbliche, ad esclusione dell'utilizzazione delle acque pubbliche a scopo idroelettrico;
- e) Libro fondiario e catasto;
- f) foreste, ivi comprese le foreste demaniali;
- g) gestione dei parchi naturali;
- h) agricoltura, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
- i) tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e popolare.».

Art. 15

(Prefetture - Uffici territoriali del Governo)

15.1 - Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Art. 18

(Soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali)

18.1 – Sopprimere il comma 4.

DEFINIZIONE MONTANITA'

COSTITUZIONE ITALIANA

La Carta Costituzionale italiana, è fra le poche in Europa, insieme a quella spagnola e svizzera, a contenere un esplicito riferimento alla montagna.

Degli otto articoli della Costituzione Italiana che presentano un interesse ai fini della gestione dei territori montani, quattro sono riferibili al contesto socio-economico, mentre gli altri quattro rivestono valenza più prettamente istituzionale.

Articolo 44, comma 2, lettera p): facendo esplicito riferimento alle zone montuose, afferma che «la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane».

Articolo 3, comma 2: stabilisce fra i compiti fondamentali della Repubblica quello di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Articolo 117 (come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3): attribuisce allo Stato competenza legislativa esclusiva in diverse materie fra cui la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (comma 2, lettera m).

Articolo 119, comma 3 (come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001): stabilisce che «la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante»; al comma 5 dispone anche che «per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni».

Articolo 5: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento».

Articolo 114, commi 1 e 2 (come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001): «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione».

Articolo 118 ai commi 1 e 2: «Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale e regionale, secondo le rispettive competenze».

Articolo 11, comma 1, della legge costituzionale n. 3/2001: «Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla commissione parlamentare per le questioni regionali».

In sintesi gli articoli costituzionali riportati esprimono due direzioni verso cui indirizzare la gestione delle aree montuose in Italia:

- a) la coesione regionale e territoriale;
- b) lo spostamento dei poteri verso le istituzioni più vicine ai cittadini.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

La prima legge per la montagna, attuativa del dettame costituzionale, viene approvata dal Parlamento italiano nel 1952 (legge 25 luglio 1952, n. 991) «Provvedimenti a favore dei territori montani» ed è caratterizzata da un'impostazione prettamente assistenzialistica: essa, infatti, prevede aiuti e interventi sia finanziari (concessioni di mutui, sussidi, contributi) sia fiscali (riduzioni dell'imposta fondiaria), senza però per questo riuscire a incidere in profondità sui reali problemi della montagna.

I parametri definitivi vengono adottati con i successivi decreti del 1955 (integrati con la legge 30 luglio 1957, n. 657). I comuni, presi a base della classificazione, vengono definiti montani in accordo ad un criterio altimetrico (almeno l'80 per cento di superficie sopra i 600 m di altitudine) e ad uno morfologico, che esprime l'asprezza del rilievo (dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale non minore di 600 m). Vengono definiti montani anche i comuni che, non rientrando in questi parametri fisici, presentano pari condizioni economico-agrarie: reddito imponibile medio per ettaro non supera le 2400 lire (in base ai prezzi del 1937-1939). Inoltre la definizione di comuni parzialmente montani viene applicata anche a quei comuni che presentano solo una parte di territorio rispondente ai criteri di montuosità. L'articolo 14 della legge n. 991/1952 suggerisce, inoltre, l'adozione di forme di associazione volontaria dei territori montani, per la tutela di interessi comuni. La sostanziale "soggettività" e la vaghezza tecnico-scientifica della definizione di area montuosa, accanto alle prospettive di vantaggi economici, hanno portato progressivamente a un enorme allargamento della montagna legale, istituita dalla legge del 1952, creando debolezza d'immagine e mancanza d'identità per la montagna.

Altro passaggio significativo è rappresentato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, che sancisce la nascita della comunità montana «allo scopo di favorire il miglioramento tecnico ed economico dei territori montani». Comunità montana che assume però veste giuridica soltanto con la legge 13 dicembre 1971, n. 1102 «Nuove norme per lo sviluppo della montagna» e vede meglio specificate le proprie funzioni 10 anni dopo con la legge 23 marzo 1981, n. 93 (l'articolo 4 stabilisce che «i comuni possono delegare alle comunità montane funzioni proprie o ad essi delegate e possono disporre che la delega di funzioni proprie si estenda anche alle parti di territorio non classificate montane»). Natura e funzioni della comunità montana che sono ancora oggetto del capo IX (articoli 28 e 29) della legge 8 giugno 1990, n. 142: e sostanzialmente trasformano tale ente di diritto pubblico a ente locale costituito fra comuni montani.

Ai sensi dell'art. 29 della legge n. 142/1990 di riforma dell'ordinamento degli enti locali, abrogando tutti i precedenti riferimenti normativi in merito, lascia la definizione di comune montano, e di conseguenza anche di territorio montano, alle singole Regioni, alle quali spetta, con legge regionale, di costituire le Comunità montane, enti locali formati da comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia. Con il rischio che la definizione di area montana, senza l'adozione di criteri uniformi, potrebbe moltiplicarsi per ogni Regione; il che pare irrispettoso del principio di uguaglianza sostanziale, dal momento che si correrebbe il serio rischio di attribuire un trattamento differenziato a zone tra loro omogenee.

La legge 31 gennaio 1994, n. 97 «Nuove disposizioni per le zone montane», introduce alcuni elementi di novità nei riguardi della montagna, con l'affermazione esplicita (art. 1, comma 1) dell'importanza dello sviluppo e della valorizzazione della montagna: «la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, rivestono carattere di preminente interesse nazionale».

Ciononostante, la filosofia di fondo della legge n. 97/1994, pur nel tentativo di richiamare concetti legati a processi di sviluppo e valorizzazione delle risorse ambientali, e dei fattori endogeni di crescita dell'ambiente montano, appare nella sostanza ancora di stampo assistenzialistico, con l'istituzione, all'articolo 2, del «Fondo nazionale per la montagna» presso il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica.

Negli ultimi anni sono state presentate diverse proposte di revisione della legge n. 97/1994 sia durante la XIV legislatura sia nella XV, ma fino a oggi non è stata approvata una nuova legge organica relativa specificatamente ai territori montani.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI EUROPEI

Gli unici altri due Paesi le cui Carte costituzionali fanno esplicito riferimento alle zone montane sono la Spagna e la Svizzera.

Quanto alla Spagna, l'art. 130 della Costituzione afferma che «i pubblici poteri promuoveranno la modernizzazione e lo sviluppo di tutti i settori economici e, in particolare, dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca e dell'artigianato, allo scopo di equiparare il livello di vita di tutti i cittadini. Con lo stesso scopo, si riserverà un trattamento speciale alle zone montane».

L'art. 50, comma 3 della Costituzione federale svizzera contiene un riferimento ai territori montani, stabilendo, che la Confederazione «prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna». In ottemperanza al dettame costituzionale, la legge del 21 marzo 1997 introduce un sistema di aiuti agli investimenti nelle "regioni montane".

Ricorre, invece, a determinati requisiti, l'ordinanza concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (ordinanza sulle zone agricole) del 7 dicembre 1998. Tale atto, infatti, nel dare attuazione alla legge sull'agricoltura del 29 aprile 1998 che introduce una serie di facilitazioni per le zone di montagna, individua come criteri utili alla delimitazione e alla suddivisione della regione montana: a) le condizioni climatiche; b) le vie di comunicazione; c) la configurazione del terreno.

Pur non essendoci traccia dei territori montani nella Costituzione francese, a partire dalla metà degli anni Ottanta, la Francia ha elaborato una vera e propria politica per i territori montani fondata su un approccio globale alla montagna. I territori qualificabili come tali sono stati individuati in base ai criteri forniti dalla Comunità Europea: l'art. 3 della legge del 9 gennaio 1985, n. 85-30 sullo sviluppo e la tutela della montagna, individua le zone di montagna attraverso quanto previsto dalla direttiva del '75 e regolamenti successivi.

La direttiva 28 aprile 1975, n. 268, nell'autorizzare gli Stati membri a instaurare un particolare regime di aiuti alle aziende agricole situate in zone svantaggiate, individua tra le aree beneficiarie del sostegno anche i territori montani.

Così come nella legislazione speciale italiana, anche nella direttiva del 1975 prevale una logica di tipo assistenzialistico: la montagna viene ancora una volta presa in considerazione in quanto zona agricola svantaggiata e individuata attraverso elementi negativi di svantaggio.

Dopo l'abrogazione della prima direttiva sulle zone svantaggiate, la definizione in essa contenuta è stata ripresa dall'art. 17 del regolamento del 17 maggio 1999, n. 1257, e da ultimo confermata, almeno fino al 2010, dall'art. 50 del regolamento del 20 settembre 2005, n. 1698.

Sono classificate "zone montane" quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo di lavoro.

Risalta, tuttavia, l'estrema incertezza lasciata dalla normativa comunitaria in ordine all'individuazione dell'altitudine capace di determinare condizioni climatiche molto difficili e all'individuazione del concetto di forte pendio. In sostanza, che cosa si intenda per "molto difficile" e per "forti pendii" è rimesso alla successiva valutazione di ogni Stato membro.

COMUNI MONTANI

Di seguito vengono riportate delle tavole di comparazione relative alla classificazione dei comuni montani fondate rispettivamente su:

1. Previsioni delle leggi 25 luglio 1952, n. 991, e 30 luglio 1957, n. 657 come consolidate dall'approvazione della legge n. 142/1990 di riforma dell'ordinamento locale;
2. Criteri di cui alla legge finanziaria 2008 (criteri che regolano l'appartenenza dei comuni a una comunità montana);
3. Studio EIM (2008).

MONTAGNA ATTUALE	n. comuni	comuni %	area (kmq)	popolazione
<i>Totalmente montano</i>	3.546	43.77	147.529	8.945.616
<i>Parzialmente montano</i>	655	8.09	39.313	11.190.347
Montano (totale)	4.201	51.86	186.842	20.135.963
Non montano	3.900	48.14	115.215	38.995.324
MONTAGNA "FIN08"	n.comuni	area (kmq)		popolazione
Eleggibili	2.361	29.14	92.584	4.837.551
Non eleggibili	5.740	70.86	209.286	54.293.736
MONTAGNA "EIM"	n.comuni	area (kmq)		popolazione
Eleggibili	2.585	31.91	103.630	4.848.099
Non eleggibili	5.516	68.09	198.239	54.283.188

LEGGE 25 luglio 1952, n. 991

Da questa impostazione normativa deriva un'immagine del territorio italiano caratterizzato da ampie zone montane; in termini numerici il territorio montano è composto da 3.546 comuni totalmente montani (84,4 per cento) e 655 comuni parzialmente montani (15,6 per cento), per un totale complessivo di 4.201 comuni con un'estensione di 186.842 kmq; l'insieme dei comuni montani rappresenta quindi quasi il 52 per cento degli 8.101 comuni italiani.

La superficie montana complessiva ammonta al 54,3 per cento del totale nazionale ma la popolazione che vi risiede non raggiunge il 19 per cento; la densità abitativa nelle aree montane ammonta a circa 66 abitanti per chilometro quadrato, mentre su base nazionale raggiunge i 194 abitanti per chilometro quadrato.

La scarsa concentrazione della popolazione sul territorio e l'elevata frammentazione degli insediamenti abitativi rappresentano due dei tratti essenziali della montagna italiana.

LEGGE FINANZIARIA 2008

Alle Regioni è demandato il compito di modificare i confini delle comunità montane secondo un obiettivo di razionalizzazione dei costi. Nel caso in cui le Regioni non apportassero alcuna modifica alle comunità montane esistenti, a distanza di 6 mesi dall'approvazione della finanziaria si produrranno i seguenti effetti:

- a) cesseranno di appartenere alle comunità montane i comuni capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a ventimila abitanti - lettera a), comma 20 dell'art. 2;
- b) sopravvivranno solo le comunità montane in cui almeno la metà dei comuni rispetta il seguente criterio altimetrico: almeno l'80 per cento della superficie comunale al di sopra di 500 metri di altitudine slm, o almeno il 50 per cento al di sopra di 500 metri di altitudine slm e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di 500 metri; nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di 600 metri - lettera b), comma 20 dell'art. 2 8;
- c) In ogni caso, saranno soppresse le comunità montane che risulteranno composte da meno di 5 comuni (salvo casi morfologici e geografici particolari, che dovranno essere previsti dalla Regione) - lettera c), comma 20 dell'art. 2.

PROPOSTA EIM 2008

La proposta di classificazione elaborata dall'EIM individua come montani i comuni situati per il 70% della loro superficie al di sopra dei 500 metri di altitudine sul livello del mare, ovvero i comuni che abbiano almeno il 40% della loro superficie al di sopra dei 500 metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il 30% del territorio presenti una pendenza superiore al 20%; nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine è di 600 metri.

La scelta delle soglie è avvenuta in base sia alla distribuzione della variabile altimetrica e clivometrica sia al confronto con gli indicatori socio-economici.

Il limite minimo del 70% del territorio comunale è stato scelto per includere nel modello della montagna fisica quello della montagna marginale ad essa contigua, come emerso dall'indagine sugli indicatori. Riguardo al secondo criterio di classificazione, applicabile alle quote più basse, è stata individuata la soglia del 30% dell'area comunale con pendenze maggiori del 20% perché essa esprime una frammentazione territoriale che incide sull'uso del suolo.

Nota: per consentire la comparazione con le disposizioni contenute nella legge finanziaria 2008, nella proposta di classificazione dell'EIM non sono compresi i capoluoghi di provincia, i comuni costieri e i comuni con popolazione complessiva superiore a quindicimila abitanti.


DEFINIZIONE ISTAT

Zona altimetrica: Ripartizione del territorio nazionale in zone omogenee derivanti dall'aggregazione comuni contigui costruite di norma sulla base di valori soglia altimetrici. Si distinguono zone altimetriche di montagna, di collina e di pianura.

Zona altimetrica di montagna: Il territorio caratterizzato dalla presenza di notevoli masse rilevate aventi altitudini, di norma, non inferiori a 600 metri nell'Italia settentrionale e 700 metri nell'Italia centro- meridionale e insulare. Gli anzidetti livelli altitudinali sono suscettibili di spostamento in relazione ai limiti inferiori delle zone fitogeografiche dell'Alpinetum, del Picetum e del Fagetum, nonché in relazione ai limiti superiori delle aree di coltura in massa della vite nell'Italia settentrionale e dell'olivo nella Italia centro-meridionale e insulare. Le aree intercluse fra le masse rilevate, costituite da valli, altipiani ed analoghe configurazioni del suolo, s'intendono comprese nella zona di montagna.


Il territorio montano in italia

Le Comunità montane secondo la legge Finanziaria 2008,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, art. 2 comma 20




Il territorio montano in Italia

Classificazione dei comuni eleggibili della montagna italiana secondo il dispositivo delle lettere a) e b), art. 2, comma 20 della legge Finanziaria 2008




Il territorio montano in Italia

CARTA DELLA DISTRIBUZIONE ALTIMETRICA




Il territorio montano in Italia

CARTA DELLE SOGLIE ALTIMETRICHE




Il territorio montano in Italia

REGIONI PEDOLOGICHE



PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IMONT DELLA MONTAGNA ITALIANA



PROVINCE ATTUALI

	▼ Provincia	▼ Popolazione (Residenti)	▼ Superficie (Km ²)	▼ Densità abitanti/km ²	▼ Numero Comuni
METR.	RM 1. Roma	4110035	5.351,81	768	121
METR.	MI 2. Milano	3096997	1.578,90	1.961	134
METR.	NA 3. Napoli	3074375	1.171,13	2.625	92
METR.	TO 4. Torino	2290990	6.830,25	335	315
METR.	BA 5. Bari	1252249	3.825,41	327	41
SPECIALE	PA 6. Palermo	1244680	4.992,23	249	82
	BS 7. Brescia	1230159	4.784,36	257	206
	SA 8. Salerno	1106099	4.917,47	225	158
SPECIALE	CT 9. Catania	1084977	3.552,20	305	58
	BG 10. Bergamo	1075592	2.722,86	395	244
METR.	FI 11. Firenze	984663	3.514,38	280	44
METR.	BO 12. Bologna	976175	3.702,53	264	60
	PD 13. Padova	920903	2.141,59	430	104
	VR 14. Verona	908492	3.120,89	291	98
	CE 15. Caserta	904197	2.639,38	343	104
METR.	GE 16. Genova	884635	1.838,47	481	67
	TV 17. Treviso	879408	2.476,68	355	95
	VA 18. Varese	871448	1.198,71	727	141
	VI 19. Vicenza	861768	2.722,76	317	121
METR.	VE 20. Venezia	853768	2.461,52	347	44
	MB 21. Monza e della Brianza	833348	405,49	2.055	55
	LE 22. Lecce	812658	2.759,40	295	97
	CS 23. Cosenza	733508	6.649,96	110	155
	MO 24. Modena	688286	2.688,65	256	47
	PG 25. Perugia	661682	6.334,09	104	59
SPECIALE	ME 26. Messina	654601	3.247,34	202	108
	FG 27. Foggia	640498	6.966,17	92	61
	CN 28. Cuneo	586020	6.902,65	85	250
	CO 29. Como	584762	1.288,07	454	162
	TA 30. Taranto	580481	2.436,67	238	29
	RC 31. Reggio Calabria	566507	3.183,19	178	97
SPECIALE	CA 32. Cagliari	559820	4.570,00	122	71
	LT 33. Latina	545217	2.250,52	242	33
SPECIALE	UD 34. Udine	539723	4.905,42	110	136
	PV 35. Pavia	539238	2.964,73	182	190
SPECIALE	TN 36. Trento	519800	6.206,90	84	217
	RE 37. Reggio Emilia	519458	2.292,89	227	45
SPECIALE	BZ 38. Bolzano	498857	7.399,97	67	116
	FR 39. Frosinone	496917	3.243,95	153	91
	AN 40. Ancona	476016	1.940,16	245	49
SPECIALE	AG 41. Agrigento	455083	3.041,90	150	43
	AV 42. Avellino	439565	2.791,64	157	119
	AL 43. Alessandria	438726	3.560,42	123	190

	▼ Provincia	▼ Popolazione (Residenti)	▼ Superficie (Km ²)	▼ Densità abitanti/km ²	▼ Numero Comuni
SPECIALE	TP 44. Trapani	435913	2.460,08	177	24
	PR 45. Parma	433154	3.449,32	126	47
	PI 46. Pisa	410278	2.444,38	168	39
	MN 47. Mantova	409775	2.338,84	175	70
	BR 48. Brindisi	402891	1.839,46	219	20
SPECIALE	SR 49. Siracusa	402840	2.108,80	191	21
	CH 50. Chieti	396497	2.588,35	153	104
	BT 51. Barletta-Andria-Trani	390925	1.538,68	254	10
	LU 52. Lucca	390200	1.772,81	220	35
	FC 53. Forlì-Cesena	388019	2.376,80	163	30
	PZ 54. Potenza	386831	6.548,49	59	100
	RA 55. Ravenna	385729	1.858,49	208	18
	CZ 56. Catanzaro	367990	2.391,35	154	80
	NO 57. Novara	366479	1.338,79	274	88
	PU 58. Pesaro Urbino	363529	2.564,21	142	60
	CR 59. Cremona	360223	1.770,57	203	115
	FE 60. Ferrara	357980	2.631,12	136	26
	AR 61. Arezzo	346324	3.235,15	107	39
	LI 62. Livorno	340691	1.211,38	281	20
SPECIALE	SS 63. Sassari	336451	4.282,14	79	66
	LC 64. Lecco	335420	816,17	411	90
	MC 65. Macerata	322498	2.773,75	116	57
	RN 66. Rimini	321457	862,02	373	27
	PE 67. Pescara	319209	1.224,67	261	46
	VT 68. Viterbo	315523	3.612,24	87	60
SPECIALE	RG 69. Ragusa	313901	1.614,02	194	12
SPECIALE	PN 70. Pordenone	312359	2.273,22	137	51
	TE 71. Teramo	309838	1.947,64	159	47
	AQ 72. L'Aquila	309131	5.034,46	61	108
	PT 73. Pistoia	290596	964,98	301	22
	BN 74. Benevento	288726	2.070,63	139	78
	SV 75. Savona	286646	1.544,77	186	69
	PC 76. Piacenza	285922	2.589,47	110	48
SPECIALE	CL 77. Caltanissetta	272289	2.124,52	128	22
	SI 78. Siena	269473	3.821,22	71	36
	RO 79. Rovigo	247164	1.789,93	138	50
	PO 80. Prato	246034	365,26	674	7
SPECIALE	TS 81. Trieste	236393	211,82	1.116	6
	TR 82. Terni	232540	2.121,95	110	33
	CB 83. Campobasso	231900	2.908,80	80	84
	GR 84. Grosseto	225861	4.504,29	50	28
	LO 85. Lodi	223630	782,25	286	61
	SP 86. La Spezia	223071	880,87	253	32
	IM 87. Imperia	220712	1.156,13	191	67
	AT 88. Asti	220156	1.510,78	146	118
	BL 89. Belluno	214026	3.677,85	58	69

▼ Provincia		▼ Popolazione (Residenti)	▼ Superficie (Km ²)	▼ Densità abitanti/km ²	▼ Numero Comuni
	AP 90. Ascoli Piceno	212846	1.228,23	173	33
	MT 91. Matera	203770	3.446,12	59	31
	MS 92. Massa-Carrara	203698	1.156,33	176	17
	BI 93. Biella	187314	913,72	205	82
	SO 94. Sondrio	182084	3.211,90	57	78
	VC 95. Vercelli	180111	2.088,12	86	86
	FM 96. Fermo	176488	859,51	205	40
SPECIALE	EN 97. Enna	173515	2.561,73	68	20
	KR 98. Crotone	173370	1.716,58	101	27
	VV 99. Vibo Valentia	167334	1.139,47	147	50
SPECIALE	OR100. Oristano	167295	3.039,99	55	88
	VB 101. Verbano-Cusio-Ossola	162775	2.255,10	72	77
SPECIALE	NU102. Nuoro	161444	3.933,82	41	52
	RI103. Rieti	159018	2.749,16	58	73
SPECIALE	OT104. Olbia-Tempio	154319	3.398,56	45	26
SPECIALE	GO 105. Gorizia	142461	466,02	306	25
SPECIALE	CI 106. Carbonia-Iglesias	130555	1.494,95	87	23
SPECIALE	AO 107. Aosta	127065	3.263,22	39	74
SPECIALE	VS 108. Medio Campidano	103020	1.516,19	68	28
	IS 109. Isernia	88895	1.528,85	58	52
SPECIALE	OG 110. Ogliastra	58097	1.854,24	31	23

N° Totale Province: 110

N° Città Metropolitane: 9

N° Province Speciali: 24

N° Province da Razionalizzare: 77

PROVINCE DA RAZIONALIZZARE

(CON ESCLUSIONE DELLE PROVINCE SPECIALI E CITTA' METROPOLITANE)

Provincia	Popolazione (Residenti)	Superficie (Km²)	Densità abitanti/km²	Numero Comuni
BS 7. Brescia	1230159	4.784,36	257	206
SA 8. Salerno	1106099	4.917,47	225	158
BG 10. Bergamo	1075592	2.722,86	395	244
PD 13. Padova	920903	2.141,59	430	104
VR 14. Verona	908492	3.120,89	291	98
CE 15. Caserta	904197	2.639,38	343	104
TV 17. Treviso	879408	2.476,68	355	95
VA 18. Varese	871448	1.198,71	727	141
VI 19. Vicenza	861768	2.722,76	317	121
MB 21. Monza e della Brianza	833348	405,49	2.055	55
LE 22. Lecce	812658	2.759,40	295	97
CS 23. Cosenza	733508	6.649,96	110	155
MO 24. Modena	688286	2.688,65	256	47
PG 25. Perugia	661682	6.334,09	104	59
FG 27. Foggia	640498	6.966,17	92	61
CN 28. Cuneo	586020	6.902,65	85	250
CO 29. Como	584762	1.288,07	454	162
TA 30. Taranto	580481	2.436,67	238	29
RC 31. Reggio Calabria	566507	3.183,19	178	97
LT 33. Latina	545217	2.250,52	242	33
PV 35. Pavia	539238	2.964,73	182	190
RE 37. Reggio Emilia	519458	2.292,89	227	45
FR 39. Frosinone	496917	3.243,95	153	91
AN 40. Ancona	476016	1.940,16	245	49
AV 42. Avellino	439565	2.791,64	157	119
AL 43. Alessandria	438726	3.560,42	123	190
PR 45. Parma	433154	3.449,32	126	47
PI 46. Pisa	410278	2.444,38	168	39
MN 47. Mantova	409775	2.338,84	175	70
BR 48. Brindisi	402891	1.839,46	219	20
CH 50. Chieti	396497	2.588,35	153	104
BT 51. Barletta-Andria-Trani	390925	1.538,68	254	10
LU 52. Lucca	390200	1.772,81	220	35
FC 53. Forlì-Cesena	388019	2.376,80	163	30
PZ 54. Potenza	386831	6.548,49	59	100
RA 55. Ravenna	385729	1.858,49	208	18
CZ 56. Catanzaro	367990	2.391,35	154	80
NO 57. Novara	366479	1.338,79	274	88
PU 58. Pesaro Urbino	363529	2.564,21	142	60
CR 59. Cremona	360223	1.770,57	203	115
FE 60. Ferrara	357980	2.631,12	136	26
AR 61. Arezzo	346324	3.235,15	107	39
LI 62. Livorno	340691	1.211,38	281	20

▼ Provincia	Popolazione <i>(Residenti)</i>	Superficie <i>(Km²)</i>	Densità <i>abitanti/km²</i>	Numero Comuni
LC 64. Lecco	335420	816,17	411	90
MC 65. Macerata	322498	2.773,75	116	57
RN 66. Rimini	321457	862,02	373	27
PE 67. Pescara	319209	1.224,67	261	46
VT 68. Viterbo	315523	3.612,24	87	60
TE 71. Teramo	309838	1.947,64	159	47
AQ 72. L'Aquila	309131	5.034,46	61	108
PT 73. Pistoia	290596	964,98	301	22
BN 74. Benevento	288726	2.070,63	139	78
SV 75. Savona	286646	1.544,77	186	69
PC 76. Piacenza	285922	2.589,47	110	48
SI 78. Siena	269473	3.821,22	71	36
RO 79. Rovigo	247164	1.789,93	138	50
PO 80. Prato	246034	365,26	674	7
TR 82. Terni	232540	2.121,95	110	33
CB 83. Campobasso	231900	2.908,80	80	84
GR 84. Grosseto	225861	4.504,29	50	28
LO 85. Lodi	223630	782,25	286	61
SP 86. La Spezia	223071	880,87	253	32
IM 87. Imperia	220712	1.156,13	191	67
AT 88. Asti	220156	1.510,78	146	118
BL 89. Belluno	214026	3.677,85	58	69
AP 90. Ascoli Piceno	212846	1.228,23	173	33
MT 91. Matera	203770	3.446,12	59	31
MS 92. Massa-Carrara	203698	1.156,33	176	17
BI 93. Biella	187314	913,72	205	82
SO 94. Sondrio	182084	3.211,90	57	78
VC 95. Vercelli	180111	2.088,12	86	86
FM 96. Fermo	176488	859,51	205	40
KR 98. Crotone	173370	1.716,58	101	27
VV 99. Vibo Valentia	167334	1.139,47	147	50
VB 101. Verbano-Cusio-Ossola	162775	2.255,10	72	77
RI103. Rieti	159018	2.749,16	58	73
IS 109. Isernia	88895	1.528,85	58	52

SIMULAZIONE REVISIONE PROVINCE

<u>PROVINCIA</u>	<u>ESITO</u>	<u>Coerenza N° Comuni</u>	<u>Coerenza N° Abitanti</u>	<u>Coerenza Estensione</u>
BS 7. Brescia	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
SA 8. Salerno	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
BG 10. Bergamo	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
PD 13. Padova	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
VR 14. Verona	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
CE 15. Caserta	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
TV 17. Treviso	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
VA 18. Varese	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
VI 19. Vicenza	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
MB 21. Monza e della Brianza	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
LE 22. Lecce	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
CS 23. Cosenza	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
MO 24. Modena	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
PG 25. Perugia	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
FG 27. Foggia	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
CN 28. Cuneo	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
CO 29. Como	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
TA 30. Taranto	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
RC 31. Reggio Calabria	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
LT 33. Latina	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
PV 35. Pavia	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
RE 37. Reggio Emilia	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
FR 39. Frosinone	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
AN 40. Ancona	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
AV 42. Avellino	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
AL 43. Alessandria	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
PR 45. Parma	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
PI 46. Pisa	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
MN 47. Mantova	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
BR 48. Brindisi	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
CH 50. Chieti	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
BT 51. Barletta-Andria-Trani	ELIMINATA	Non Coerente	Coerente	Coerente
LU 52. Lucca	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
FC 53. Forli-Cesena	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
PZ 54. Potenza	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
RA 55. Ravenna	ELIMINATA	Non Coerente	Coerente	Coerente
CZ 56. Catanzaro	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
NO 57. Novara	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
PU 58. Pesaro Urbino	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
CR 59. Cremona	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
FE 60. Ferrara	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
AR 61. Arezzo	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
LI 62. Livorno	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
LC 64. Lecco	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
MC 65. Macerata	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
RN 66. Rimini	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente

PROVINCIA	ESITO	Coerenza N° Comuni	Coerenza N° Abitanti	Coerenza Estensione
PE 67. Pescara	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
VT 68. Viterbo	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
TE 71. Teramo	PROVINCIA	Coerente	Coerente	Coerente
AQ 72. L'Aquila	MONTANA	Coerente	Coerente	Coerente
PT 73. Pistoia	ELIMINATA	Coerente	Non Coerente	Coerente
BN 74. Benevento	ELIMINATA	Coerente	Non Coerente	Coerente
SV 75. Savona	ELIMINATA	Coerente	Non Coerente	Coerente
PC 76. Piacenza	ELIMINATA	Coerente	Non Coerente	Coerente
SI 78. Siena	ELIMINATA	Coerente	Non Coerente	Coerente
RO 79. Rovigo	ELIMINATA	Coerente	Non Coerente	Coerente
PO 80. Prato	ELIMINATA	Non Coerente	Non Coerente	Coerente
TR 82. Terni	ELIMINATA	Coerente	Non Coerente	Coerente
CB 83. Campobasso	ELIMINATA	Coerente	Non Coerente	Coerente
GR 84. Grosseto	ELIMINATA	Coerente	Non Coerente	Coerente
LO 85. Lodi	ELIMINATA	Coerente	Non Coerente	Coerente
SP 86. La Spezia	ELIMINATA	Coerente	Non Coerente	Coerente
IM 87. Imperia	ELIMINATA	Coerente	Non Coerente	Coerente
AT 88. Asti	ELIMINATA	Coerente	Non Coerente	Coerente
BL 89. Belluno	MONTANA	Coerente	Coerente	Coerente
AP 90. Ascoli Piceno	ELIMINATA	Coerente	Non Coerente	Coerente
MT 91. Matera	ELIMINATA	Coerente	Non Coerente	Coerente
MS 92. Massa-Carrara	ELIMINATA	Non Coerente	Non Coerente	Coerente
BI 93. Biella	ELIMINATA	Coerente	Non Coerente	Coerente
SO 94. Sondrio	MONTANA	Coerente	Coerente	Coerente
VC 95. Vercelli	ELIMINATA	Coerente	Non Coerente	Coerente
FM 96. Fermo	ELIMINATA	Coerente	Non Coerente	Coerente
KR 98. Crotone	ELIMINATA	Coerente	Non Coerente	Coerente
VV 99. Vibo Valentia	ELIMINATA	Coerente	Non Coerente	Coerente
VB 101. Verbano-Cusio-Ossola	MONTANA	Coerente	Coerente	Coerente
RI103. Rieti	MONTANA	Coerente	Coerente	Coerente
IS 109. Isernia	ELIMINATA	Coerente	Non Coerente	Coerente
Valcamonica	MONTANA	Coerente	Coerente	Coerente
Marsica	MONTANA	Coerente	Coerente	Coerente
Alta Irpinia	MONTANA	Coerente	Coerente	Coerente

N° Totale Province Soppresse: 25 (pari al 32,46% del totale)

N° Totale Province Montane: 8 (di cui 5 esistenti e 3 di nuova costituzione)

N° Province Rimanenti: 55 (rispetto alle iniziali 77)

N° Province Totali Rimanenti: 88 (9 Città Metropolitane + 24 Speciali + 8 Montane + 47 Normali)

